



Fascicolo n. 50608

protocollo.prefch@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

dipps121.00F0@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Questore di CHIETI

tch30512@pec.carabinieri.it

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

dipps215.0300@pec.poliziadistato.it

Al Comando Polstrada di CHIETI

com.chieti@cert.vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale dei VV.F.

comunedirapino@pec.it

Al Sig. Sindaco del Comune di RAPINO

comunepretoro@perc.it

Al Sig. Sindaco del Comune di PRETORO

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Trasporti PESCARA

g.divincenzo@provincia.chieti.it

All' Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

s.graziani@provincia.chieti.it

All' Agente Conduttore

Oggetto: **Chiusura della circolazione veicolare del tratto finale della S.P. 220 "ex SS 614 della Maielletta", dal km. 15+800 al km. 18+900".**

Si trasmette copia dell'ordinanza n. **827** del **19.04.2024** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI

SETTORE N. 2



ORDINANZA n. 827 del 19/04/2024

DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

**Chiusura della circolazione veicolare del tratto finale della S.P. 220
"ex SS 614 della Maielletta", dal km. 15+800 al km. 18+900**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il D.L.vo 30.04.1992 n. 285 sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.92 n° 495;

VISTO l'art. 5 comma 3, l'art. 6 commi 4 e 5, del citato D.L.vo;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 26.09.2019 la quale demandava, tra l'altro, al Presidente della Provincia e al Dirigente del Settore 2, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'uso dell'infrastruttura stradale dal km. 15+800 al km. 18+900 "... *compatibilmente con lo stato di conservazione della stessa e con il grado di sicurezza della strada in relazione alle condizioni ambientali e metereologiche*" e di prendere atto "... *che l'alto grado di innevamento della località montana rende opportuno istituire nel periodo invernale, per stringenti ragioni di sicurezza, il divieto assoluto al transito veicolare*";

TENUTO CONTO dell'attuale grado di innevamento del tratto stradale in oggetto, che si estende dalla quota di circa 1700 metri fino a raggiungere i 1900 s.l.m, dove non sono previste operazioni di sgombero neve da parte della Provincia di Chieti, in quanto ciò comporterebbe rilevanti costi di gestione del servizio a fronte di livelli di sicurezza per la circolazione stradale non garantiti;

VISTO il Bollettino Meteo diramato dal Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile Regionale in data 18.04.2024 in ordine alla previsione di precipitazioni a carattere nevoso al di sopra dei 800-1000 m.s.l.m.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, la chiusura al traffico veicolare del tratto terminale della S.P. 220 "ex S.S. 614 della Majelletta", ovvero dal Km 15+800 al Km 18+900, in tenimento dei Comuni di Pretoro e Rapino, fatta eccezione per le operazioni di soccorso e per le forze dell'ordine.

Il divieto di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi cartelli indicatori.

La Provincia di Chieti si riserva la facoltà di concedere, previa richiesta, in favore di portatori di interesse, ove sussistano e siano accertate le condizioni previste dall'art. 6 comma 8 del D.lgs. n. 285/1992, deroghe o permessi subordinati a speciali condizioni e cautele, per l'attraversamento della citata S.P. n. 220 dal km 15+800 al km 18+900, ogni qualvolta ricorrano, da parte dell'istante, specifici, concreti, indifferibili e necessari motivi, nonché esigenze di manutenzione ordinaria/straordinaria degli apparati tecnologici situati in località Maielletta per garantire il servizio di pubblica utilità di radiodiffusione in genere e/o di gestione del rifugio.

I Sindaci dei Comuni di Pretoro e Rapino, nonché gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comuni interessati e al Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, dalla sua pubblicazione.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI

SETTORE N. 2

